



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Silvia Mossi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 2914/2014 R.G. promossa

Da:

con gli avv.ti Mario Berruti, Vera Chiozzi, Andrea Sterli e Alessandra Bessu

RICORRENTE

contro:

in persona del legale rappresentante con gli avv.ti Michela Lavagna e Andrea Gilberto

RESISTENTE

Oggetto: impugnazione licenziamento

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 16 settembre 2014 la ricorrente, premesso : di avere iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 7 novembre 2012 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrata nel 4° livello del ccnl Metalmeccanici Industria; che in data 7 settembre 2013 dopo un periodo di ferie era entrata in congedo straordinario per assistere la madre; che in data 5 febbraio 2014 dopo circa 6 mesi dall'ultima volta che era stata in azienda la convenuta le aveva comunicato una contestazione disciplinare per avere cancellato dal pc della segretaria i file excel delle presenze giornaliere del



personale dei mesi di luglio e agosto 2013 e dal pc in sua dotazione dei file riepilogativi dei conteggi degli stipendi e degli assegni emessi dalla convenuta nel periodo gennaio-agosto 2013 oltre che il fatto di essersi iscritta a diversi social network con l'utilizzo del pc aziendale e di avere omesso la registrazione dei cedolini paga dell'anno 2013; che a tale contestazione disciplinare era seguita la comunicazione del licenziamento per giusta causa; ciò premesso, la ricorrente sosteneva la illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione disciplinare rispetto ai fatti denunciati e altresì per mancata rispondenza al vero degli stessi, fatta eccezione per la contestazione relativa alla iscrizione a diversi social network, ritenuta dalla lavoratrice non di gravità tale da giustificare il recesso datoriale. Per l'effetto, la ricorrente domandava l'accertamento della illegittimità del licenziamento e la condanna della convenuta alla immediata riassunzione ovvero al pagamento di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione. Infine, la ricorrente domandava la condanna della convenuta al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse per il periodo di congedo straordinario di cui l'Inps a seguito del licenziamento le aveva negato la fruizione fino alla scadenza del 31 maggio 2015. Si costituiva la società convenuta che contestava il ricorso in fatto e in diritto chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta asseriva che : a causa della crisi economica la società aveva omesso di adempiere ai versamenti Iva per tutto l'anno 2013; che nella seconda metà del 2013, sprovvista di impiegata amministrativa a causa dell'assenza della ricorrente, la società aveva curato la contabilità tramite il proprio legale rappresentante e che solo all'inizio del 2014 aveva fatto ricorso alla collaborazione di uno studio professionale che nel riordinare la contabilità aveva evidenziato la mancanza di un rilevante numero di registrazioni contabili che riguardava proprio il periodo nel quale aveva lavorato la ricorrente; che si era quindi rivolta a un tecnico



informatico che aveva confermato la cancellazione di dati contabili e rilevato diversi accessi a noti social network non pertinenti con l'attività aziendale. La convenuta, quindi, ritenuta la legittimità del licenziamento e contestata la fondatezza della domanda di risarcimento, chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, la limitazione della indennità al minimo di legge e, in via di ulteriore subordine, la qualificazione del recesso come licenziamento per giustificato motivo soggettivo. La causa veniva istruita mediante l'audizione di alcuni testimoni. Da ultimo, all'udienza del 6 ottobre 2016, discussa la causa, veniva data lettura del dispositivo e dei seguenti contestuali

Motivi della decisione

Va accolta la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento.

Parte convenuta all'esito della espletata istruttoria non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante relativo alla sussistenza della giusta causa del licenziamento.

Con comunicazione racc. del 5 febbraio 2014, in particolare, la convenuta aveva contestato alla : 1) di avere cancellato in data 2 agosto 2013 dei file excel delle presenze giornaliere di tutto il personale dei mesi di luglio e agosto 2013 dal p.c. della segreteria e dal p.c. in suo possesso i file riepilogativi dei conteggi degli stipendi percepiti dal personale e relativi agli assegni emessi dall'azienda nel periodo gennaio-agosto 2013; 2) di essersi iscritta a diversi social network e siti web non pertinenti con l'attività lavorativa mediante la spendita dell'indirizzo e-mail aziendale; 3) di avere omesso la registrazione di cedolini paga dell'anno 2013 e delle fatture di acquisto e di vendita dal marzo 2013.

Circa gli addebiti oggetto della contestazione disciplinare la ricorrente nel ricorso introduttivo ha riconosciuto quello relativo alla iscrizione ai social network durante lo svolgimento



dell'attività lavorativa e ha negato i restanti, relativi alla cancellazione dei dati contabili e alla omissione di registrazioni sulla contabilità affermando, peraltro, di avere provveduto alla registrazione delle fatture di acquisto fino al 12 aprile 2013 e alle fatture di vendita fino al 22 luglio 2013.

Nessuno dei testimoni introdotti dalla difesa di parte convenuta ha confermato i fatti specifici contestati alla lavoratrice.

La teste [redacted] segretaria della convenuta dal mese di ottobre 2013, ha affermato che, siccome tutti i pagamenti venivano eseguiti in ritardo da parte dell'azienda, la medesima presumeva che anche l'Iva fosse stata pagata in ritardo dalla società e che non era a conoscenza di come i dati venissero inseriti in contabilità.

Tale teste, pur avendo lavorato presso la convenuta, per quanto riferito, fino al novembre del 2015, ha affermato di non avere conosciuto il tecnico informatico [redacted] che la convenuta ha sostenuto di avere contattato solo nel 2014 per approfondire la questione della cancellazione dei dati contabili nel p.c. aziendale.

La teste [redacted] che ha lavorato presso la convenuta nei mesi di novembre e dicembre del 2013 con mansioni di addetta alla contabilità, ha affermato soltanto di essere subentrata alla ricorrente nel periodo dell'assenza della stessa al fine di gestire la contabilità e di avere notato alcune mancanze, senza specificare quali, e, quindi, provveduto all'inserimento dei dati mancanti precisando di non avere seguito personalmente la rilevazione delle presenze del personale e di non sapere riferire altro.

Da ultimo, la teste [redacted] ha riferito di avere lavorato per lo studio commercialista che ha seguito la società convenuta dal gennaio 2014 a dicembre del 2015 e ha riferito della presenza di alcuni errori nella contabilità, che nulla hanno a che fare con le mancanze oggetto della contestazione disciplinare, e di alcune carenze del programma informatico aziendale che consentivano la registrazione dei dati ma non il completamento della contabilità.



Nessuno dei testi escussi, di cui due risultano avere lavorato all'interno dell'azienda convenuta e il restante avere collaborato nello studio professionale che, a detta della convenuta, avrebbe consentito all'azienda di venire a conoscenza nel gennaio del 2014 delle omesse registrazioni e della cancellazione di dati contabili cui era addetta la ricorrente nell'ambito delle mansioni svolte, ha saputo dunque confermare i fatti posti a fondamento del licenziamento da parte della società convenuta.

Ne deriva la illegittimità del licenziamento intimato per insussistenza della giusta causa del recesso.

Tanto rende superfluo, stante il carattere assorbente dell'accertamento del carattere illegittimo del licenziamento, l'esame dei vizi formali del licenziamento lamentati nel ricorso, attinenti alla tempestività della contestazione disciplinare e alla proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto ai fatti addebitati.

La convenuta, quindi, va condannata alla immediata riassunzione della ricorrente o, in alternativa, al pagamento in favore della stessa di una indennità risarcitoria che, tenuto conto della non rilevante durata del rapporto lavorativo, si ritiene equo liquidare in quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.827,12 (€ 2.609,65 x 13:12), quale risulta dalla busta paga prodotta dalla lavoratrice, il tutto con l'aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

Va respinta, peraltro, la domanda di risarcimento ulteriore, proposta dalla ricorrente e fondata sulla perdita del congedo straordinario per il familiare con disabilità di cui al d.lgs. 151/2001.

Sotto tale profilo, invero, va osservato come il pregiudizio economico lamentato, futuro e incerto nel suo verificarsi, sia pur sempre collegato dalla parte all'evento del licenziamento di tal che



è corretto affermare che l'indennità liquidata nel caso di specie sia idonea a coprire ogni danno derivante dal licenziamento stesso.

La domanda formulata, inoltre, appare generica nel suo contenuto e le pronunce giurisprudenziali citate non in linea con il caso concreto; vieppiù, essa è comunque infondata nel merito siccome finalizzata a conseguire da parte della lavoratrice di incamerare quel trattamento economico che la stessa avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro nell'ipotesi, per nulla certa, di prosecuzione del rapporto lavorativo e di persistenza per il futuro dei presupposti per la conservazione del beneficio fino all'esaurimento del periodo di congedo.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite nella misura della metà con condanna della convenuta alla rifusione della restante metà come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato dalla convenuta alla ricorrente e, per l'effetto, condanna la stessa alla immediata riassunzione della ricorrente nel posto di lavoro o in alternativa al pagamento di una somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di € 2.827,12 (€ 2.609,65 x 13:12), quale risulta dalla busta paga prodotta dalla lavoratrice, il tutto con l'aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- 2) respinge ogni ulteriore domanda della ricorrente;
- 3) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di € 2.100,00 oltre accessori di legge per spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Brescia, 6 ottobre 2016

Il Giudice del Lavoro



Silvia Mossi

